

2019



News Letter

Roma, 2 maggio 2019

*Gentile Spedizioniere Doganale,
alleghiamo la Newsletter N° 5-2019 del 2 maggio 2019.*

Tra gli argomenti trattati:

- *Autofattura per l'estrazione della merce da un deposito IVA: l'Agenzia risponde al Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali*
- *Obbligo di installazione di sistemi di misurazione dei carburanti riforniti.*
- *Evoluzione del Nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU).*
- *Prova delle cessioni intracomunitarie.*
- *Fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.*
- *Informazioni vincolanti (ITV) adottate dalle autorità doganali degli Stati membri.*
- *Utilizzo del plafond disponibile da parte dell'esportatore abituale.*
- *Preparazioni o conserve di filetti di tonno originari di Capo Verde.*
- *Provvedimenti europei*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

<u>INDICE</u>	
Introduzione	1
Osservatorio Doganale	
Autofattura per l'estrazione della merce da un deposito IVA: l'Agenzia risponde al Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali	2
Obbligo di installazione di sistemi di misurazione dei carburanti riforniti.	3
Evoluzione del Nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU)	4
Prova delle cessioni intracomunitarie.	5
Fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.	5
Informazioni vincolanti (ITV) adottate dalle autorità doganali degli Stati membri.	6
Utilizzo del plafond disponibile da parte dell'esportatore abituale.	6
Preparazioni o conserve di filetti di tonno originari di Capo Verde.	7
Provvedimenti europei	9

Osservatorio Doganale



Autofattura per l'estrazione della merce da un deposito IVA: l'Agenzia risponde al Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali.

Con la Consulenza giuridica n. 956-3/2019 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD), riguardo alle modalità di emissione dell'autofattura emessa per l'estrazione dal deposito IVA di merce introdotta, ai sensi dell'articolo 50 bis, comma 4, lett. b) del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, a seguito di immissione in libera pratica. Nel quesito, il CNSD chiedeva se la fattura in questione può continuare ad essere emessa in modalità cartacea o deve essere emessa attraverso il Sistema d'Interscambio (SdI), cioè come "Fattura Elettronica", specificando che si «tratta del caso in cui la merce viene estratta dallo stesso soggetto che l'ha introdotta, senza che durante la giacenza nel Deposito IVA la stessa sia stata oggetto di cessioni ai sensi dell'articolo 50 bis, comma 4, lett. e)».

Il parere dell'Agenzia delle Entrate è che nel caso di estrazione dal deposito IVA di

beni in libera pratica da parte dello stesso soggetto che li ha introdotti senza cessioni o lavorazioni durante il periodo di giacenza, l'autofattura individuata dall'articolo 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331 del 1993 potrà essere analogica o elettronica extra Sdl. Resta ferma la possibilità per il soggetto che procede all'estrazione di emettere autofattura tramite Sdl.

↳ La Consulenza è disponibile al seguente [link](#)



Obbligo di installazione di sistemi di misurazione dei carburanti riforniti.

Con circolare prot. 34139/RU del 21 marzo 2019, l'Agenzia delle Dogane illustra la determinazione direttoriale prot. 30354 del 4 maggio 2018 con la quale è stato previsto che, dal prossimo 1° aprile, le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di gasolio o di olio combustibile destinati alla navigazione marittima, vale a dire sia alle destinazioni d'uso di cui al punto 3 della Tabella A allegata al D.lgs. 504/95 sia ai rifornimenti esenti di prodotti energetici che richiedono la presentazione della dichiarazione doganale, siano munite di sistemi di misurazione dei carburanti riforniti.

Come precisato nell'art. 2, comma 2 della predetta determinazione, per i mezzi di

trasporto del gasolio e dell'olio combustibile fluidissimo, i predetti sistemi di misura sono installati su condotta e consentono l'emissione di scontrini riportanti l'identificatore univoco del misuratore; la targa del mezzo su cui il misuratore è installato; il giorno e l'ora di rifornimento nonché il quantitativo di prodotto rifornito e le letture dei totalizzatori all'inizio ed alla fine del rifornimento.

Invece, per le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di olio combustibile denso, semifluido e fluido, oltre che i sistemi di misurazione su condotta possono continuare a trovare applicazione, come indicato nell'art. 1, comma 2 della direttoriale prot.124230 del 15 novembre 2016, i sistemi di accertamento attualmente adottati in contraddittorio con l'acquirente del prodotto. Pertanto, per tali prodotti energetici, di ridotta pericolosità fiscale, l'installazione dei sistemi di misurazione su condotta sui mezzi di trasporto, permane facoltativa.

I sistemi di misurazione installati sui mezzi di trasporto dovranno essere di classe di accuratezza 1,0 o migliore ed essere rispondenti ai requisiti dell'allegato MI-005 del D.lgs.22/07 (di recepimento della direttiva 2004/22/CE - cosiddetta MID), così come prescritto, nella circolare 6/D del 22 marzo 2016, per tutti gli strumenti installati ex-novo su condotta per i fini di competenza dell'Agenzia delle Dogane.

In applicazione dell'art. 2, comma 5 della determinazione, i sistemi di misurazione di nuova installazione sono muniti di compensazione a 15°C della quantità in volume erogata, utilizzando, per la correzione dei volumi, la versione più aggiornata delle tabelle ASTM1 disponibile al momento dell'installazione.

Gli scontrini emessi da tali sistemi riportano, oltre ai dati obbligatori di cui

all'art.2, comma 2 della determinazione, i quantitativi espressi sia in volume a 15°C, sia in volume non compensato nonché la temperatura media della quantità di carburante oggetto di erogazione.

Resta ferma la possibilità per il depositario mittente di avvalersi di autobotti o di bettoline munite di sistemi di misurazione privi di compensazione, a condizione che gli stessi siano stati posti in opera anteriormente al 1° aprile 2019 e per i quali ricorrano le condizioni di cui alla predetta circolare 6/D/20162.

In caso di trasferimento di gasolio denaturato con la scorta dell'e-AD, con mezzi di trasporto privi di sistemi di misurazione compensati, il soggetto obbligato destinatario dovrà integrare il dato dello scontrino con indicazione della densità e della temperatura reale riscontrate allo scarico e calcolare il relativo volume a 15°C.

La circolare continua dettando disposizioni specifiche per l'installazione di misuratori sulle bettoline e per l'installazione in deroga di telemisure sulle bettoline, per le quali si rinvia alla circolare in commento.

↳ La Circolare è disponibile al seguente [link](#)

Evoluzione del Nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU).

Con nota prot. 33835/RU del 28/3/2019, l'Agenzia delle Dogane informa che nel corso del 2018 sono state avviati una serie di interventi finalizzati ad integrare e standardizzare i processi di autenticazione, autorizzazione e gestione delle utenze esterne (ambito Dogane e ambito Monopoli) che accedono ai servizi disponibili nell'area riservata del portale istituzionale.

In tale ottica è stata realizzata l'integrazione con il MAU di un primo servizio dell'area Monopoli, utilizzato dagli Organismi di certificazione ed ispezione (OdV) - soggetti convenzionati con l'Agenzia per le attività di verifica di conformità nei diversi settori di gioco e per l'acquisizione a sistema degli esiti delle verifiche effettuate.

Per questi soggetti, se non hanno un codice fiscale italiano, è stato realizzato un sistema di registrazione e rilascio di credenziali con approvazione da parte di un funzionario dell'Agenzia.

Per l'illustrazioni delle principali novità per gli utenti esterni, disponibili dal 7 aprile 2019, si rimanda al testo della nota.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Prova delle cessioni intracomunitarie.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 100 del 2019 ha chiarito che ai fini della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria e dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato, l'indicazione dell'esibizione del documento di trasporto "CMR" è richiesta solo a titolo esemplificativo. Nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto, la prova della cessione intracomunitaria potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro, inclusa una dichiarazione sottoscritta dall'acquirente, che riporti gli estremi della fattura, i dati del trasportatore e l'indicazione del luogo e della data di consegna. La condizione è che siano individuabili i soggetti coinvolti e tutti i dati dell'operazione, nonché si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria, quella contrattuale e gli elenchi Intra. Per ulteriori dettagli si rimanda al testo dell'interpello.

↳ L'Interpello è disponibile al seguente [link](#)



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

Con la nota prot. 40131/RU del 9 aprile 2019, l'Agenzia delle Dogane comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, con decreto pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3.04.2019, ha fissato, ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con D.P.R. n. 43/1973, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della L. 213/2000, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta giorni, nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2019 al 12 luglio 2019. Come anticipato nella nota prot. n. 39641/RU del 5.04.2016 e nella circolare 8/D del 19.04.2016 il tasso di interesse di cui all'art. 79 del TULD si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell'art.86 del medesimo testo unico - maggiorato di 4 punti - ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Informazioni vincolanti (ITV) adottate dalle autorità doganali degli Stati membri.

In base all'art. 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del Regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità doganali possono revocare le decisioni relative a ITV se diventano incompatibili con l'interpretazione della nomenclatura doganale. Con il documento CCD n. NC2570 – relazione della 62a sessione del comitato del sistema armonizzato (SA), tenutasi a settembre 2018, il Consiglio di Cooperazione Doganale (Organizzazione Mondiale delle Dogane), ha adottato alcune modifiche alle note esplicative del SA. Le ITV incompatibili con tali modifiche devono quindi essere revocate. Le informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere richieste presso la Direzione Generale Fiscalità e unione doganale della Commissione delle Comunità europee, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles oppure consultando il sito Internet della Direzione Generale TAXUD al [seguito indirizzo](#).

↪ La Comunicazione è disponibile al seguente [link](#)



Utilizzo del plafond disponibile da parte dell'esportatore abituale.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che non può avvalersi del beneficio del plafond, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972, l'esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, acquista un immobile. L'utilizzo del plafond è ammesso, in via generale, per i beni/servizi funzionali al ciclo economico dell'impresa. In particolare, la dichiarazione d'intento inviata dall'esportatore a ciascun fornitore potrà riguardare l'acquisto dei servizi relativi all'installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività industriale.

Non potranno beneficiare del plafond, invece, i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell'edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972. In tal caso, infatti, come già chiarito in precedenza dall'Agenzia, con la circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, la misura antifrode (reverse charge) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.

↳ Il Documento è disponibile al seguente [link](#)



Preparazioni o conserve di filetti di tonno originari di Capo Verde.

Prorogata la deroga alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno originari di Capo Verde: a stabilirla è il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/561 della Commissione dell'8 aprile 2019. Capo Verde è un paese che beneficia del sistema di preferenze generalizzate (SPG) nel regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Codice Doganale dell'Unione). Le norme sull'origine preferenziale ai fini dell'applicazione dell'SPG, ad eccezione delle norme procedurali, sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione. Con lettera del 22 ottobre 2018, Capo Verde aveva richiesto una proroga della deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446, che era stata concessa mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/967 della Commissione. La richiesta verteva su un volume annuo di 5000 tonnellate di preparazioni o conserve di tonno per un

periodo subordinato all'entrata in vigore del nuovo accordo di partenariato economico («APE») tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014. La deroga prevede che tali prodotti siano considerati originari di Capo Verde anche se, pur essendo prodotti a Capo Verde, sono ottenuti da pesce non originario. La richiesta di deroga veniva motivata con il fatto che i quantitativi di tonno attualmente catturati dalla flotta del Paese nelle sue acque sono scarsi e che, in assenza di una deroga, la flotta disponibile per la pesca al di fuori delle sue acque territoriali è limitata. Inoltre, la campagna di pesca del tonno è circoscritta a quattro mesi all'anno, riducendo così le possibilità di catturare tonno originario. Un altro elemento importante è che Capo Verde ha recentemente sviluppato le proprie infrastrutture portuali. Ne consegue che ora possono essere trattate maggiori quantità di tonno e quindi l'industria tonniera ha la possibilità di crescere. Infine, la richiesta sottolineava le difficoltà che Capo Verde si trova ad affrontare a seguito dei ritardi nell'entrata in vigore dell'APE tra l'Unione e l'Africa occidentale. Capo Verde ha infine sottolineato l'esigenza di una deroga alle norme sull'origine preferenziale al fine di compensare il fatto che non può ancora avvalersi delle norme in materia di cumulo nel quadro dell'APE, considerato che la situazione giuridica di tale accordo è immutata.

Sulla base delle argomentazioni presentate da Capo Verde la Commissione europea ha pertanto concesso la deroga temporanea all'obbligo, previsto dalle norme sull'origine preferenziale, secondo il quale i prodotti in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti nel paese beneficiario devono aver subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti per poter essere considerati originari di tale paese. La deroga riguarda un quantitativo annuo di

5000 tonnellate di preparazioni o conserve di tonno ed è limitata a un periodo di un anno, al fine di valutare la capacità e gli sforzi di Capo Verde per prepararsi a rispettare le norme di origine per i prodotti interessati. Se tuttavia l'APE entra in vigore prima della fine di detto periodo di un anno, la deroga dovrebbe scadere il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'accordo.

La deroga è concessa a condizione che le autorità doganali di Capo Verde adottino le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga e che trasmettano alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, a norma del regolamento in oggetto, nonché i numeri di serie di detti certificati. Se il sistema degli esportatori registrati (REX), a norma dell'articolo 79 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, entra in vigore in Capo Verde nel corso del 2019, la medesima regola si applica alle dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati.

↪ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)

Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.

EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:

- l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),
- funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,
- la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 86 del 28.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina (GU L 40 del 12.2.2019) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0244R(01)&from=IT • Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/245 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che accetta offerte di

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	<p>impegno in seguito all'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina (GU L 40 del 12.2.2019)</p> <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0245R(01)&from=IT</p>
GU L 91 del 29.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0515&from=IT</p>
GU C 119 del 29.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea <p>http://publications.europa.eu/resource/cellar/bfbc0468-51f8-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1</p>
GU C 123 del 2.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0402(01)&from=IT</p>
GU C 124 del 3.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle decisioni in materia di informazioni vincolanti adottate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0403(01)&from=IT</p>

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 96 del 5.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016) <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341R(05)&from=IT</p>
GU L 98 del 9.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/561 della Commissione, dell'8 aprile 2019, che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0561&from=IT</p>
GU L 99 del 20.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/566 della Commissione, del 9 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude l'inchiesta relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica di Turchia <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0566&from=IT</p>
GU C 133 dell 10.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari, tra l'altro, del Giappone: modifica del nome di una società soggetta all'aliquota del dazio

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	<p>antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione</p> <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0410(02)&from=IT</p>
GU L 100 dell'11.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> Decisione (UE) 2019/573 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0573&from=IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/576 della Commissione, del 10 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originarie della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0576&from=IT</p>
GU L 101 dell'11.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0584&from=IT</p>
GU L 103 del 12.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> Decisione di esecuzione (UE) 2019/607 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2019) 2900] <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0607&from=IT</p>

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 105 del 16.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/612 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0612&from=IT • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/613 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0613&from=IT • Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 319 del 14.12.2018) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1922R(04)&from=IT
GU C 140 del 16.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell'Unione di melamina originaria della Repubblica popolare cinese: modifica del nome di una società soggetta al prezzo minimo all'importazione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0319(02)&from=IT • Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0416(03)&from=IT
GU C 141 del 17.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	<p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0417(01)&from=IT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avviso agli operatori economici – Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0417(02)&from=IT</p>
GU L 108 del 23.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/620 della Commissione, del 17 aprile 2019, che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di sgombrò e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0620&from=IT</p>
GU L 143 del 24.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2020 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2020 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0424(04)&from=IT</p>
GU L 110 del 25.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/643 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0643&from=IT</p>

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="603 398 1286 533">• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/644 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata <a data-bbox="651 573 1396 640" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0644&from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0644&from=IT <li data-bbox="603 680 1286 815">• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/645 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata <a data-bbox="651 855 1396 922" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0645&from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0645&from=IT <li data-bbox="603 963 1286 1097">• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/646 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata <a data-bbox="651 1137 1396 1205" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0646&from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0646&from=IT <li data-bbox="603 1245 1286 1379">• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/647 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata <a data-bbox="651 1420 1396 1487" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0647&from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0647&from=IT <li data-bbox="603 1527 1378 1662">• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/648 della Commissione, del 15 aprile 2019, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata <a data-bbox="651 1733 1396 1800" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0648&from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0648&from=IT <li data-bbox="603 1841 1318 1935">• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/653 della Commissione, del 24 aprile 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda i

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	<p>contingenti tariffari dell'Unione per determinate preparazioni e conserve di pesci</p> <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0653&from=IT</p>
GU L 111 del 25.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0632&from=IT</p>
GU C 145 del 25.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione della Commissione relativa al regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione e alla relativa dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019C0425(01)&from=IT</p>
GU L 112 del 26.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> Decisione (UE) 2019/664 del Consiglio, del 15 aprile 2019, recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai «dazi di mare» <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0664&from=IT</p>
GU L 146 del 26.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> Avviso concernente i potenziali effetti combinati delle misure antidumping o anti-sovvenzioni e delle misure di salvaguardia istituite su determinati prodotti di acciaio <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0426(01)&from=IT</p>